

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
29-30 GIUGNO 2020 (prima e seconda convocazione)

Domande Pre - Assembleari

SEZIONE 1. Incentivi e Accordi Transattivi

1. Tema: Modalità di distribuzione delle azioni gratuite

- **Domanda (SOCIO L.E.):** *Relativamente alle Azioni Gratuite da assegnare ai Soci che parteciperanno all'Assemblea, si chiede di conoscere quale sarà il rapporto tra le azioni gratuite disponibili pari a n.333.333.333 e l'ammontare che sarà devoluto gratuitamente ad un Socio che possiede n. 5000 azioni prima dell'aumento di capitale. Infatti, poiché si ipotizza che alcune delle Azioni Gratuite potranno essere non distribuite, è evidente l'esistenza di un rapporto tra le azioni possedute e quelle che si potranno ricevere gratuitamente; rapporto di cambio che non ho trovato in alcun documento Assembleare.*

- **Risposta:** Come chiarito in maggior dettaglio nella Relazione sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno, le Azioni Gratuite, la cui emissione dipende dall'approvazione della proposta di Aumento di Capitale e, prima ancora, di Trasformazione della Banca in s.p.a., verranno assegnate ai soci attuali della Banca che avranno partecipato all'Assemblea (a prescindere da come essi abbiano votato), in considerazione del totale dei soci intervenuti in Assemblea e in proporzione alle azioni da ciascun socio detenute prima dell'Aumento di Capitale, con il limite massimo di n. 5.000 azioni, non tenendo conto di quelle oggetto di recesso e ferme le esclusioni applicabili (indicate nella Relazione).

Pertanto, non è possibile determinare a priori alcun rapporto di cambio in base ai criteri anzidetti. La Banca sarà nella condizione di individuare i destinatari dell'assegnazione delle Azioni Gratuite – e conseguentemente il numero di azioni di cui tali destinatari sono portatori, da computare ai fini della proporzione – solo una volta che:

- i. si sarà tenuta l'Assemblea convocata per i prossimi 29-30 giugno 2020 e sarà perciò possibile individuare quanti vi avranno partecipato;
- ii. si sarà raggiunta una valida deliberazione assembleare di approvazione della proposta di trasformazione in società per azioni della Banca e di aumento del capitale sociale;
- iii. sarà scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso; e
- iv. la Banca avrà concluso le verifiche sulle esclusioni applicabili (indicate nella Relazione sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno).

Va ricordato altresì che, qualora il computo per singolo socio dia un risultato con decimali, l'arrotondamento avverrà all'unità inferiore.

Inoltre, se per qualsiasi motivo dovessero residuare Azioni Gratuite non distribuite, ad esempio per effetto dei suddetti arrotondamenti, le stesse verranno imputate al Tavolo di Conciliazione e Solidarietà, quale ulteriore attivo disponibile.

- **Domanda (Socio D.L.D.A.):** *Una volta votato, per farsi accreditare le azioni spettanti cosa bisogna fare?*
- **Risposta:** L'accredito sarà garantito in modo automatico sui depositi accentrati presso Monte Titoli, previo raggiungimento di una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale. In altre parole, non è

prevista alcuna attività per il Socio post votazione, in quanto le azioni spettanti verranno accreditate direttamente nel conto titoli di Sua proprietà.

2. Tema: Certificazione minusvalenze

- **Domanda (SOCIO L.E.):** *Si chiede di conoscere se, a fronte dell'azzeramento del valore delle azioni possedute prima dell'Assemblea, la Banca successivamente rilascerà la certificazione ai fini fiscali delle minusvalenze realizzate.*

Risposta: Premesso che ogni valutazione di carattere tributario va compiuta direttamente dal cliente con i propri consulenti fiscali, in relazione alla propria specifica posizione, si può solo precisare in linea di principio che il presupposto per l'emissione della certificazione delle minusvalenze è la chiusura del rapporto di deposito titoli in regime fiscale di risparmio amministrato ovvero la revoca espressa, da parte del cliente, dell'opzione per tale regime fiscale (cfr. art. 6, comma 5, Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461).

3. Tema: Adesione all'accordo transattivo

- **Domanda (SOCIO S.A.S.):** *In riferimento all'Assemblea Straordinaria del 30 p.v. al cui esito è legata la proposta transattiva, considerato che nei documenti posti sul sito si fa riferimento a un indennizzo pari a 2,38 al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus (ad esempio, dividendi distribuiti dalla Banca ai Soci) chiedo di conoscere in termini più dettagliati le condizioni e l'importo dell'indennizzo della proposta relativamente alla mia posizione, riservandomi all'esito della risposta la partecipazione all'Assemblea.*
- **Risposta:** La proposta transattiva è rivolta ai Soci che hanno sottoscritto azioni ordinarie della Banca negli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 ed è limitata a tali azioni. I soggetti che posseggono i relativi requisiti e che, in uno all'intervento in Assemblea, decidano anche di sottoscrivere e accettare la proposta transattiva – nel maggior termine previsto nella documentazione all'uopo pubblicata - avranno diritto all'indennizzo di euro 2,38 per ciascuna azione riveniente dai suddetti aumenti di capitale (non saranno quindi oggetto di transazione altre azioni della Banca eventualmente detenute dal Socio), fatta salva la facoltà della Banca di verificare, entro i 30 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'idoneità di Socio, in base ai criteri di inclusione/esclusione riportati nell'accordo stesso, e la correttezza della quantità di azioni di cui si dichiara di essere portatori, cui corrisponderà l'entità dell'indennizzo.
- **Domanda (SOCIO M.I.):** *La sottoscritta, in qualità di azionista della Banca popolare di Bari, in previsione dell'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 30.06.2020 e della possibilità fornita ai Soci di esprimere la propria preferenza sul seguente ordine del giorno Assembleare:*
 - Trasformazione della Società in S.p.a,
 - Aumento del Capitale Sociale;

chiede di sapere se la facoltà di esercizio del voto sui punti sopra richiamati costituisce automatica accettazione delle opportunità previste per i Soci.

Nello specifico si chiede se la proposta di transazione ad euro 2.38 per ogni azione, acquistata in fase di aumento del capitale Sociale 2014/2015 e la contestuale rinuncia a qualsiasi azione legale, s'intende automaticamente accettata esercitando il diritto di voto, o se la formalizzazione della proposta e la conseguente accettazione o rifiuto della stessa, avverrà in un momento successivo alla trasformazione.

- **Risposta:** L'esercizio del diritto di voto e le preferenze espresse in sede di votazione non comportano automaticamente accettazione della proposta transattiva che il Socio può liberamente decidere di sottoscrivere o meno. Per beneficiare della transazione - riservata ai Soci per le azioni ordinarie della Banca sottoscritte negli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e limitata a tali azioni - che prevede la corresponsione di 2,38 € per azione acquistata in sede di aumento di capitale 2014/2015, l'intervento e il voto in Assemblea sono condizione necessaria ma non sufficiente; è necessario infatti sottoscrivere anche l'accordo transattivo, già disponibile presso le filiali del Gruppo Banca Popolare di Bari (fatta salva la facoltà della Banca di verificare, entro i 30 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'idoneità del Socio a partecipare all'offerta transattiva, in base ai criteri di inclusione/esclusione riportati nell'accordo stesso, e la correttezza della quantità di azioni di cui si dichiara di essere portatori). La corresponsione dell'indennizzo è comunque condizionata al raggiungimento di una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale e al raggiungimento di un numero minimo di adesioni all'accordo transattivo pari al 50% dei destinatari della proposta e portatori di un numero di azioni ordinarie della Banca pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni detenute dai destinatari della proposta sempre valorizzate al prezzo di euro 2,38 per azione.

I Soci che partecipano all'Assemblea avranno anche accesso alle ulteriori misure descritte nelle altre risposte e nella documentazione ufficiale dell'Assemblea.

4. Tema: Rinuncia ad azioni legali aderendo all'accordo transattivo

- **Domanda (SOCIO F.M.):** *Gradirei un chiarimento in merito al paragrafo sotto riportato pubblicato sul sito BPB. La rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione legale da parte del beneficiario riguarda anche le azioni acquistate prima dell'aumento di capitale? Se accetto l'indennizzo, posso comunque intraprendere azione legale per le azioni acquistate nel 2013? Le parole "fra l'altro" fanno sorgere un dubbio. L'indennizzo sarà erogato solo "a fronte della rinuncia da parte del beneficiario, fra l'altro, ad ogni pretesa o azione connessa agli aumenti di capitale della Banca, deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015", con conseguente "improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) ed estinzione di quelle eventualmente in corso alla data di sottoscrizione dell'Accordo Transattivo".*
- **Risposta:** La Banca ha ritenuto opportuno rivolgere la proposta transattiva (l'"Offerta Transattiva") ai Soci per le azioni ordinarie della Banca sottoscritte negli aumenti di

capitale del 2014 e del 2015 e limitata solo a tali azioni (di seguito definite: le “Azioni BPB”). L’adesione alla proposta transattiva da parte dei predetti Soci lascia pertanto impregiudicato il diritto del Socio di sollevare pretese relative ad azioni diverse dalle suddette Azioni BPB (quindi rispetto a quelle relative alle adesioni agli aumenti di capitale 2014/2015). Difatti, l’eventuale accordo transattivo che il Socio andrà a sottoscrivere comporterà, da parte di quest’ultimo, la rinuncia irrevocabile e incondizionata ad ogni pretesa relativa esclusivamente all’investimento nelle suddette Azioni BPB. Tale accordo prevederà altresì che la Banca subentri in, e il Socio - per effetto e dal momento del pagamento dell’indennizzo - surroggi la Banca in, e comunque le ceda, ogni pretesa relativa all’investimento in Azioni BPB che il Socio avrebbe potuto, o potrebbe, fare valere nei confronti di soggetti terzi per i danni subiti in dipendenza dell’investimento in, o del mancato disinvestimento da, Azioni BPB.

5. Tema: Definizione del perimetro di Soci idonei all’accordo transattivo

- **Domanda (SOCIO G.F.):** *Ho sottoscritto l'aumento di capitale della BPB, acquistando azioni nel 2013, e vorrei sapere se rientro tra gli azionisti cui verrà offerta la proposta transattiva con acquisto al prezzo di euro 2,38 ad azione, poiché nel comunicato stampa del 06.06.2020 si parla di "Offerta transattiva per le persone fisiche che hanno aderito all'aumento di capitale 2014/15".*

In caso di risposta negativa, vorrei sapere qual è la motivazione della disparità di trattamento tra Soci che hanno aderito all'aumento di capitale 2014/15 rispetto ai Soci che hanno aderito in precedenza?

In caso positivo, chiedo informazioni sull'entità di tale richiesta di risarcimento.

- **Domanda (SOCIO C.P.):** *Ho appreso attraverso l'ultimo comunicato emesso dalla BpB che uno degli incentivi offerti ai Soci partecipanti all'Assemblea sarà quello di indennizzare, per un valore di euro 2,38 ad azione, coloro che hanno acquistato azioni negli anni 2014 - 2015 partecipando quindi all'aumento di capitale. Sono Socio dal 2009 e come tutti ho subito il danno economico dovuto al deprezzamento delle mie azioni da un valore unitario di 9,53 euro all'attuale valore "0" essendo invendibili e quindi tolte da ogni tipo di piattaforma o mercato esistente. Nel 2017, quando le azioni avevano già perso gran parte del valore che avevano nel 2009 al momento dell'acquisto, ho provato invano ad utilizzare la piattaforma HI mtf per una vendita che mi avrebbe consentito di recuperare parte della liquidità che numerosi direttori di Banca nel corso del loro mandato presso la mia filiale e a vario titolo mi avevano "assicurato" poter disporre in ogni momento All'indomani di tutte le vicissitudini che l'istituto sta attraversando apprendo che nessuna forma di liquidità sarà corrisposta in sede di Assemblea ai vecchi azionisti che hanno posto la massima fiducia nella bpb e che dovremmo accontentarci solo di un probabile incremento di azioni. Vorrei avere chiarimenti in merito a quanto esposto e soprattutto le motivazioni che hanno spinto l'istituto ad incentivare con indennizzo solo i Soci che hanno contribuito all'aumento di capitale 2014 - 2015.*

- **Domanda (SOCIO C.M.):** *Io sottoscritto C.M. azionista Banca Popolare di Bari dal 2012 chiedo di essere informato su tutte le iniziative a tutela cliente ed inoltre di voler essere*

contattato da vs. filiale per eventuale azione di transazione. Parrebbe che a partire dall'anno 2014 decisioni/azioni degli amministratori vs. Banca abbiano arrecato danno all'istituto con conseguente ovvia svalutazione delle azioni sul mercato Bancario. Quanto sopra, pertanto, risulta essere, qualora accertato, un evidente danno anche per gli azionisti che hanno investito negli anni precedenti nel vs. istituto Bancario. Nel porgere distinti saluti, attendo vs. contatto entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, altrimenti suo malgrado incaricherà legale di fiducia a tutela dei miei diritti.

- **Domanda (SOCIO L.E.)** *In base a quale criterio si propone di rimborsare transattivamente 2,38 per azione ai soli azionisti che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale del 2014 e 2015, e non già anche agli azionisti che hanno sottoscritto i precedenti aumenti di capitale; non vedo alcuna differenza tra Soci che può giustificare questa discriminazione sia sotto il profilo giuridico che sostanziale.*

- **Risposta:** I Soci portatori di azioni non rivenienti dagli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 2014 e 2015 non sono destinatari della proposta transattiva, ma ad essi sono riservate altre misure di favore o forme di salvaguardia quali:
 - il mantenimento del loro status di soci e, con esso, delle azioni di cui sono titolari, che verrebbero altrimenti azzerate in conseguenza delle perdite accumulate al 31 dicembre 2019 e di quelle ulteriori maturate al 31 marzo 2020, grazie ai versamenti del FITD a copertura delle perdite e per la ricostituzione di un capitale sociale minimo di euro 10.000.000,00;
 - l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Banca - messe a disposizione dal FITD in un numero complessivamente pari a 333.333.333 e per un controvalore di Euro 20.000.000 - destinate ai soci attuali della Banca che avranno partecipato all'Assemblea (a prescindere da come essi abbiano votato), in considerazione del totale dei soci intervenuti in Assemblea e in proporzione alle azioni da ciascun socio detenute prima dell'Aumento di Capitale, con il limite massimo di n. 5.000 azioni, non tenendo conto di quelle oggetto di recesso e ferme le esclusioni applicabili (come meglio specificato nella Relazione sul Terzo Punto Ordine del Giorno cui si rinvia);
 - l'attribuzione gratuita di warrant - in rapporto di 1:1 rispetto alle azioni detenute - che daranno diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione della Banca ad un prezzo di favore, a partire dal quinto anno successivo all'Assemblea e in determinate finestre temporali, ad un prezzo di sottoscrizione che sarà calcolato sulla base del valore della Banca post-money e degli ulteriori termini e condizioni successivamente comunicati dalla Banca. Si rammenta che, ai fini del calcolo dei warrant da attribuire gratuitamente ai Soci, non verranno considerate le azioni sottoscritte nell'ambito degli aumenti del capitale Sociale della Banca deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015. L'attribuzione dei warrant è condizionata alla partecipazione all'Assemblea dei Soci e al possesso degli ulteriori requisiti soggettivi indicati nell'Appendice al Comunicato Stampa della Banca del 6 giugno u.s.;
 - l'attribuzione della facoltà di accedere a servizi e prodotti bancari e assicurativi della Banca e delle altre società del Gruppo BPB (o comunque da queste distribuite) a condizioni agevolate;

- o viene inoltre aperto un Tavolo di Conciliazione e di Solidarietà riservato ai Soci e agli azionisti non destinatari della proposta transattiva, nel quale potranno eventualmente esser fatti valere diritti o considerazioni solidaristiche.

Le misure sopra descritte, ivi inclusa la proposta transattiva, sono condizionate al raggiungimento di una valida deliberazione Assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale.

La proposta transattiva determina già di per sé un ingente esborso di danaro a cura della Banca, in una situazione, quale quella attuale, in cui le risorse sono evidentemente molto scarse, e la limitazione ai portatori di azioni della Banca sottoscritte nel contesto degli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 2014 e nel 2015 costituisce una valutazione di merito, operata congiuntamente dalla Banca, dal FITD e da MCC. Trattandosi di una proposta transattiva, l'individuazione dei possibili destinatari costituisce il frutto di una valutazione insindacabile dell'emittente.

La scelta della Banca di proporre la sottoscrizione di un accordo transattivo esclusivamente ai sottoscrittori degli aumenti di capitale 2014-2015 (con le ulteriori limitazioni indicate nel Comunicato stampa del 6 giugno u.s.) si pone dunque come obiettivo quello di contenere e circoscrivere i rischi di natura legale e reputazionale rivenienti da tali operazioni, favorendo l'afflusso di nuovi capitali da parte del FITD e MCC, concorrere per questa via a rafforzare la solidità patrimoniale e la sostenibilità economica dell'attività della Banca e ripristinare un rapporto di fiducia con gli investitori potenzialmente pregiudicati per le ragioni anzidette.

Sebbene non sia possibile, per le ragioni anzidette, estendere la proposta transattiva alla totalità dei Soci, è da ritenere che le misure alternative proposte possano comunque costituire un valido ristoro rispetto al minor valore corrente delle azioni detenute dai Soci interessati.

6. Tema: Criteri di inclusione dell'accordo transattivo

- **Domanda (SOCIO G.A.):** *Considerato il comunicato stampa della Banca Popolare di Bari del 6 giugno 2020, al fine di poter valutare la Proposta transattiva dalla quale sono esclusi, tra gli altri, i dirigenti apicali, si chiede di precisare se il sottoscritto, in servizio presso codesta Banca fino al giugno 2016 come dirigente, sia da considerare dirigente apicale.*
- **Risposta:** La verifica di idoneità di Socio, in base ai criteri di inclusione/esclusione riportati nell'accordo stesso, e di correttezza della quantità di azioni di cui si dichiara di essere portatori - cui corrisponderà l'entità dell'indennizzo - sarà effettuata dalla Banca entro i 30 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

SEZIONE 2. Assemblea e processo di delega

7. Tema: Modalità di conferimento della delega e di votazione

- **Domanda (SOCIO T.G.):** *La votazione per il passaggio a SpA deve essere effettuata entro il 27 Giugno e necessariamente presso la filiale dove detengo i titoli oppure posso*

effettuare questa procedura anche in una filiale diversa? Devo partecipare all'Assemblea dei Soci il 29 o il 30 giugno?

- **Risposta:** La partecipazione all'Assemblea dei Soci del 29-30 giugno p.v. e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto potranno avvenire esclusivamente mediante conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato contenente specifiche istruzioni di voto; non sono previste altre forme di partecipazione ed esercizio del voto.

A tal fine, è possibile scegliere alternativamente una delle seguenti modalità (dettagliatamente illustrate sul sito internet della Banca alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci 2020" – "Delega al Rappresentante Designato – Online/ in Filiale/ Cartacea"):

- a. in Filiale: i soli Soci che abbiano le proprie azioni immesse in deposito a custodia ed amministrazione presso le Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari potranno recarsi in filiale, entro e non oltre il 26.06.2020 (o entro il 27.06.2020 per le sole filiali oggetto di apertura straordinaria indicate sul sito internet della Banca), per la compilazione, la sottoscrizione e la consegna dell'apposito modulo ai dipendenti del Gruppo Banca Popolare di Bari all'uopo incaricati quali ausiliari del Rappresentante Designato;
- b. Online: mediante la piattaforma informatica gestita da Computershare, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto entro e non oltre il 27.06.2020; a tal fine, occorre disporre del codice fiscale, di un account di posta elettronica e del documento di identità in formato digitale (PDF o Jpeg); i Soci con azioni immesse in deposito a custodia ed amministrazione presso altra Banca, prima di accedere alla piattaforma online, dovranno richiedere presso la stessa l'emissione della comunicazione di partecipazione;
- c. Cartacea: scaricando dalla suddetta sezione del sito internet la modulistica unitamente alle istruzioni di voto, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del documento di identità, entro e non oltre il 27.06.2020 (data di ricevimento da parte del Rappresentante Designato), secondo una delle seguenti modalità:
 - i. in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 33 - 00138 Roma, attraverso modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione, e, comunque, anticipandone a mezzo e-mail la copia riprodotta informaticamente (PDF) alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it;
 - ii. in copia riprodotta informaticamente (PDF) alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA);

Anche con tale modalità, nel caso in cui il Socio detenga le azioni BPB presso una Banca Terza, prima di inviare la delega con le istruzioni di voto, deve richiedere presso la propria Banca l'emissione della comunicazione di partecipazione.

8. Tema: Partecipazione all'Assemblea e accesso alle misure per i Soci

- **Domanda (SOCIO T.G.):** *E' necessario partecipare all'Assemblea del 29 e 30 giugno per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla nota informativa presente in home page del sito Banca popolare di Bari? Partecipando alla votazione in modo favorevole mi verranno liquidate le azioni interne per 2,38€ cadauna? Dopo la liquidazione delle stesse mi verranno date delle azioni della futura SpA a titolo gratuito? Nella nota informativa, si parla di un totale rimborso. Significa che le azioni verranno poi rimborsate al valore iniziale?*

- **Risposta:** Si potrà beneficiare degli incentivi e degli interventi previsti, a favore dei Soci che parteciperanno all'Assemblea conferendo delega al Rappresentante Designato, sussistendone i requisiti, solamente a condizione che si ottenga la valida approvazione da parte dell'Assemblea di tutti i punti all'Ordine del Giorno, compresa la Trasformazione in SpA.

Realizzandosi la predetta condizione, le misure previste – tra cui quelle indicate in richiesta – previste in favore dei Soci che parteciperanno all'Assemblea, indipendentemente da come abbiano votato, potranno essere accordate in presenza di determinati criteri di inclusione/esclusione rispetto all'offerta, e comunque al verificarsi di determinate condizioni sospensive; per i dettagli, si rimanda alla sezione "Incentivi e Accordi transattivi" del presente documento. Si precisa comunque che non è previsto un rimborso al valore iniziale delle azioni.

Sempre realizzandosi le condizioni di cui sopra, gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati potranno beneficiare degli impatti derivanti dalla copertura integrale delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di Euro.

Ove non si verificassero le condizioni predette, e in particolare ove l'Assemblea dei Soci non dovesse esprimere voto favorevole su tutti i punti all'ordine del giorno, la Banca non dovesse trasformarsi e la complessiva operazione di incremento di capitale non fosse eseguita, nessuno degli interventi ed incentivi previsti dalla Banca potrebbe realizzarsi.

Vi invitiamo a consultare i documenti all'uopo messi a disposizione sul sito internet della Banca per gli approfondimenti necessari, rivolgendovi per qualsiasi informazione ai recapiti indicati tra i "Contatti Utili", nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci.

- **Domanda (SOCIO S.A.):** *In data odierna (17/6) vengo a conoscenza con la telefonata di un dipendente della Banca dell'Assemblea straordinaria dei Soci BPBari per il 30/06/2020. Chiedo chiarimenti in merito a quanto previsto dal "comunicato stampa, documenti inventivi e risarcimento azionisti" che mi sembra consono per i soli addetti ai lavori.*
- **Domanda (SOCIO D.P.L.):** *Vorrei cortesemente comprendere, in modo comprensibile ad un non addetto ai lavori, quali sarebbero i vantaggi per un Socio a partecipare alla prossima Assemblea e votare favorevolmente gli ordini del giorno così come proposti.*
- **Risposta:** Gli interventi e gli incentivi che la Banca sta proponendo sono condizionati ad una valida deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria p.v., tra cui la Trasformazione in SpA, quale presupposto necessario per realizzare l'intero

rafforzamento patrimoniale e, quindi, il salvataggio della Banca, a tutela di tutti – Soci, clienti, dipendenti, creditori –.

L'operazione di rafforzamento patrimoniale consentirà, da un lato, di mantenere inalterata la posizione di Socio e di non vedere annullate le azioni in proprio possesso, beneficiando della copertura delle perdite e della ricostituzione del capitale minimo della Banca in un importo pari a 10 milioni di euro, nonché, dall'altro, di prevedere una serie di misure in favore dei soli Soci che interverranno in Assemblea, a prescindere da come abbiano votato. Queste ultime, ciascuna delle quali troverà applicazione sulla base dei criteri di inclusione/esclusione di seguito esposti, consistono in:

- i. assegnazione di azioni gratuite per 20 milioni di Euro in favore dei Soci attuali della Banca – ad esclusione dei soggetti espressamente indicati, in considerazione del totale dei Soci intervenuti in Assemblea e in proporzione alle azioni da ciascun Socio detenute prima dell'aumento di capitale, non tenendo conto di quelle oggetto di recesso; ai fini dell'assegnazione non si terrà altresì conto delle azioni detenute prima dell'aumento di capitale oltre l'ammontare massimo di numero 5.000 azioni;
- ii. assegnazione ai Soci portatori di azioni della Banca alla data del 31 marzo 2020, e che siano essi persone fisiche (anche se titolari di ditta individuale), Società di persone, Società di capitali, Società cooperative o enti no profit, di un warrant a titolo gratuito per ciascuna azione posseduta, diverse dalle azioni sottoscritte nell'ambito degli aumenti del capitale Sociale 2014 e 2015, quale strumento che consentirà il diritto (ma non l'obbligo) di sottoscrivere azioni di nuova emissione della Banca, a partire dal quinto anno successivo all'Assemblea, sulla base di un ammontare che sarà determinato;
- iii. apertura di un Tavolo di Conciliazione e Solidarietà, destinato ai soli Soci non destinatari della proposta transattiva di cui innanzi;
- iv. una proposta di indennizzo di 2,38 euro per azione in favore dei Soci persone fisiche (anche se titolari di ditta individuale), enti morali, enti no profit, titolari di studi professionali che hanno aderito ad almeno uno degli aumenti di capitale 2014 e 2015, detentori di tali azioni alla data del 31 marzo 2020, con le esclusioni espressamente specificate, ed al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus (ad esempio dividendi distribuiti dalla Banca ai Soci, azioni gratuite), a fronte della rinuncia da parte del beneficiario, fra l'altro, ad ogni pretesa o azione connessa agli aumenti di capitale della Banca 2014 e 2015;
- v. accesso a servizi e prodotti bancari e assicurativi a condizioni agevolate; il tutto ai sensi ed alle ulteriori condizioni esplicitate nel "Comunicato Stampa" del 6 giugno u.s. e nella relativa Appendice, nonché nei documenti esplicativi pubblicati sul sito internet della Banca, ai quali si rimanda per i necessari approfondimenti.

Si precisa che in caso di mancata approvazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, nessuno dei predetti interventi potrebbe realizzarsi. Infatti, in caso di mancata approvazione di tutte le proposte all'Ordine del Giorno e quindi in assenza del rafforzamento patrimoniale, la Banca si troverebbe in una situazione di crisi, con conseguente sottoposizione della stessa e del Gruppo ad essa facente capo ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero determinare l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ovvero la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Banca.

9. Tema: Chiarimenti sulla piattaforma di delega online

- **Domanda (SOCIO G.D.):** *Ho bisogno di chiarimenti relativi alla compilazione della delega al Rappresentante Designato. Quale e' la differenza tra O-azioni o OR-azioni? Vi chiedo conferma di dovere includere nella stessa linea la somma delle mie azioni e che le obbligazioni subordinate non vengano indicate.*
- **Risposta:** La differenza tra le tipologie di azioni proposte “O-azioni” e “OR-azioni”, corrisponde alla distinzione tra le azioni ordinarie con codice Isin IT00022051 e le azioni codice Isin IT000538949. Può scegliere alternativamente uno dei due codici ed inserire il totale delle azioni di sua proprietà. Per qualsiasi altra necessità, sul sito internet è disponibile il manuale operativo della procedura di Computershare a supporto della compilazione guidata (cfr. sezione Delega al Rappresentante Designato – Online).

10. Tema: Azionisti non Soci

- **Domanda (Azionista B.A.):** *Stamattina, in qualità di correntista, azionista e obbligazionista, recandomi presso la mia filiale, per votare in favore della trasformazione in S.p.A. dell'istituto e aderire a tutto ciò che riguardava il nuovo scenario della Popolare di Bari, apprendo dal mio direttore che non posso votare perchè non sono iscritta nel libro dei Soci. Tale decisione arbitraria non mi è stata mai riferita. Quindi io ad oggi, nonostante il mio investimento, non posso votare e nè tantomeno posso aderire agli eventuali benefici in favore dei Soci.*
- **Risposta:** Per poter intervenire alle Assemblee ed esercitare il correlato diritto di voto, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto della Banca, in linea con quanto normalmente previsto nelle banche popolari ancora in forma di cooperativa, è necessario risultare iscritti nel Libro dei Soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione. La qualità di Socio si acquista, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dopo l'iscrizione nel Libro dei Soci, adempite le formalità prescritte. Dette formalità sono indicate espressamente all'art. 8 dello Statuto e si sostanziano nella esibizione al Consiglio di Amministrazione del certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e nella presentazione al Consiglio stesso di una domanda scritta (appunto, la domanda di ammissione) contenente “oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale”; l'iter per l'ammissione a Socio giunge a compimento con il gradimento del Consiglio di Amministrazione che delibera sulla domanda all'uopo presentata dall'interessato. Il mancato adempimento delle formalità statutarie sopra descritte non consente perciò di riconoscere il diritto a intervenire alle Assemblee. Ad ogni modo, nell'ambito degli interventi ed incentivi che la Banca sta proponendo ai Soci ed azionisti in previsione della Trasformazione, e che saranno resi possibili solamente a seguito dell'approvazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea p.v., sarà

possibile, oltre a beneficiare degli impatti favorevoli derivanti dal mantenimento delle azioni in proprio possesso, anche accedere a condizioni agevolate a servizi e prodotti bancari e assicurativi, e partecipare altresì al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà che sarà istituito e finanziato dalla Banca.

Detti interventi e incentivi – è doveroso ribadirlo – potranno realizzarsi e divenire effettivi solo in caso di approvazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria del 29-30 giugno p.v.

La Banca valuterà comunque con estrema attenzione – dopo l'Assemblea - la posizione degli azionisti non Soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite).

11. Tema: Eredi Azionisti non Soci

- **Domanda (Azionista C.L.):** *Ho fatto richiesta alla mia attuale Banca presso cui ho la custodia titoli di emettere biglietto di partecipazione all'Assemblea della BPB convocata per il g. 30/6/2020 e mi è stato comunicato che non sono titolare dei diritti Sociali e pertanto non ho diritto di intervento all'Assemblea. Vi chiedo in virtù di cosa non sono titolare di diritti Sociali e come sia possibile sanare tale situazione e mettermi in grado di cooperare al risanamento della BPB, partecipando all'Assemblea secondo le modalità previste.*
- **Domanda (Azionista S.C.):** *i funzionari della filiale hanno negato alla sig.ra S.C. la partecipazione alla Assemblea, sostenendo che la stessa non avrebbe diritto al voto perchè Socio di capitali, non presente nel Libro Soci. Tale circostanza, ove confermata, sarebbe frutto di una omissione da parte dei funzionari della Banca, i quale avrebbero omesso tale adempimento. Invero la sig.ra S.C. ha ereditato le azioni dal proprio marito B.B., il quale era iscritto nel libro Sociale, avendo partecipato ad altre assemblee dell'Istituto. La mancata annotazione nel libro Soci della sig.ra S.C. rappresenterebbe una grave omissione dei funzionari Bancari che si occuparono della successione del de cuius, atteso il tenore dell'art. 13 dello Statuto Sociale dell'Istituto, secondo cui "In caso di morte del Socio il rapporto Sociale continua con gli eredi del defunto". Tale continuazione deve intendersi nella stessa posizione del de cuius. Nel caso di specie devono intendersi rispettate le norme di cui agli artt. 2534 c.c. e 8 e 9 dello Statuto, atteso che le azioni sono state effettivamente trasferite alla sig.ra S.C.. Tale omissione, ove dovesse impedire la partecipazione alla Assemblea, comporterebbe grave pregiudizio patrimoniale per la mia assistita e potenziali conseguenze disciplinari per i funzionari responsabili, oltre a rappresentare probabile pregiudizio per la correttezza delle operazioni Assembleari. Per quanto esposto Vi invito e diffido ad operare la correzione richiesta, iscrivendo la sig.ra S.C. nel libro Soci con effetto retroattivo, al fine di consentirle di partecipare alla prossima Assemblea.*
- **Risposta:** Lo statuto Sociale vigente disciplina all'art.13 le modalità di continuazione del rapporto Sociale degli eredi nei confronti della Banca, evidenziando che per poter ottenere i diritti Sociali e, pertanto, la conseguente qualifica di "Socio", sia necessario che vengano

eseguite le formalità prescritte negli artt. 8 e 9 del predetto statuto, tra cui quella di presentare formale domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Pertanto, alla luce di quanto precede, pur comprendendo le Sue ragioni, si comunica che la suddetta attività non risulta essere stata eseguita, con la conseguenza che non potrà esercitare il diritto di voto all'Assemblea dei Soci.

A tal proposito, si rammenta che la S.V. potrà comunque beneficiare di alcune misure, come la ricostituzione del capitale Sociale in pari numero di azioni detenute, l'accesso a servizi e prodotti bancari e assicurativi a condizioni agevolate e, non da ultimo, la possibilità di accedere al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà, condizionatamente al raggiungimento di una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale.

La Banca valuterà comunque con estrema attenzione – dopo l'Assemblea - la posizione degli azionisti non Soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite).

- **Domanda (Socio P.L.):** *I sottoscritti A.P. e A.P., premesso che:*
 - *il genitore dei sottoscritti ed intestatario di azioni BPB sottoscritte con Aucap 2014 2015 e di azioni BPB acquistate in precedenza è deceduto in data 6/2/20;*
 - *In data 24/2/2020 è stata rilasciata la situazione patrimoniale alla data del decesso dagli uffici bpb;*
 - *è stata presentata denuncia di successione già registrata in data 12/6/20.**Chiedono con la presente di essere informati circa le modalità con cui partecipare all'Assemblea e all'esercizio del voto al fine di esercitare il proprio diritto di eredi così come perfezionato a far data dal decesso, essendo quindi indiscutibile il possesso da parte dei sottoscritti delle predette azioni al 31/3/2020.*

- **Risposta:** L'art. 23 dello Statuto della Banca stabilisce che hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione in linea con quanto normalmente previsto nelle banche popolari ancora in forma di cooperativa,. La richiamata previsione statutaria trova applicazione - nella specie - insieme agli articoli 8, 9, 13 e 23 dello Statuto, ed in combinato disposto con l'art 2534 c.c.. Al riguardo, Vi comunichiamo che tale prescrizione non risulta rispettata con riferimento alle SS. VV., evidenziando, più in particolare, che nessuna richiesta di ammissione a Socio è pervenuta alla Banca, con conseguente impossibilità di partecipare all'Assemblea convocata per le date del 29-30 giugno p.v. giacché, fino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Si rammenta che la S.V. potrà comunque beneficiare di alcune misure, come la ricostituzione del capitale Sociale in pari numero di azioni detenute, l'accesso a servizi e prodotti Bancari e assicurativi a condizioni agevolate e non da ultimo, la possibilità di accedere al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà, condizionatamente al raggiungimento di

una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale.

La Banca valuterà comunque con estrema attenzione – dopo l'Assemblea - la posizione degli azionisti non Soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite). Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla documentazione afferente l'Assemblea Straordinaria in argomento, disponibile sul sito internet della Banca nella sezione dedicata.

• **Domanda (Socio F.O.):** *Io sottoscritta F.M.L., figlia del Sig. F.O., sottopongo i seguenti quesiti:*

- i. stante il decesso e quindi l'impossibilità di procedere alle elezioni, il signor F.O. perde lo status di Socio ma i titoli rimangono in essere?.*
- ii. è stata consegnata alla filiale la documentazione per la successione, con la quale sono stati indicati gli eredi. La divisione agli eredi non è stata effettuata in quanto ci è stato riferito che si tratta di Titoli /Azioni non liquidabili e nessuno degli eredi possiede conto Bancario per poter accreditare la propria parte, né tantomeno ha interesse ad aprirne uno per Titoli/Azioni che nel corso di pochi mesi hanno visto crollare il controvalore, a causa delle note vicende, cui corrisponde una cifra esigua per ogni erede. Tanto premesso, i Titoli/Azioni possono essere lasciati intestati a F.O.?*
- iii. se potessero momentaneamente risultare ancora intestati al deceduto, questi Titoli/Azioni potrebbero subire incrementi e/o perdite o sarebbero solo giacenti?;*
- iv. si può prospettare la possibilità che tali Titoli/Azioni possano essere liquidati agli eredi senza, pertanto, la necessità di dover aprire un c/c Bancario?*

• **Risposta:**

- i. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, in caso di morte del Socio, il rapporto Sociale continua con gli eredi del defunto eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 2534 Cod. Civ. e dagli artt. 8 e 9 dello stesso Statuto. Pertanto, i titoli rimangono intestati al de cuius fino a quando gli eredi non provvederanno ad alienarlo o a trasferirli nel proprio deposito titoli;
- ii. Per quanto già indicato al quesito precedente, devono essere gli eredi a decidere la eventuale suddivisione;
- iii. I titoli azionari, per natura, sono soggetti alle variazioni derivanti dalla formazione dei prezzi nei mercati in cui sono negoziati o dall'andamento gestionale dell'istituto emittente;
- iv. Gli eredi potranno disporre dei titoli attraverso l'accensione di un deposito titoli, cointestato a tutti gli eredi, normalmente collegato ad un c/c di corrispondenza, in quanto le azioni emesse dalla Banca sono in regime di dematerializzazione.

12. Tema: Decesso di Socio ravvicinato all'Assemblea

- **Domanda (Azionista B.F):** *Scriviamo la presente in qualità di eredi dell'azionista deceduta, sig.ra B.F., per segnalare quanto segue: la sig.ra B.F. è deceduta in data*

13/4/2020 in RSA lasciando come eredi testamentari i 4 nipoti (tra cui il sottoscritto). Purtroppo causa Covid tutta la documentazione sta rallentando (il notaio non ha ancora fatto atto notorio in quanto il Comune di Milano non ha ancora emesso Estratto per Riassunto atto di Morte). E' nostro interesse partecipare all'Assemblea per votare favorevolmente le proposte indicate all'ordine del giorno e, in particolare, quella relativa alla transazione per poter beneficiare dei conseguenti diritti patrimoniali.

La Morrow Sodali interpellata in merito, ci ha risposto che purtroppo lo Statuto della Banca (art. 8 - 9 - 13 - 23 in combinato disposto con art 2534 CC) non permette, nei tempi previsti per l'Assemblea, l'espletamento dell'iter per essere ammessi all'adunanza e per poter esprimere il voto.

Non vogliamo assolutamente contestare la liceità di tale interpretazione, ma, posto che tale situazione concretizza una disparità di trattamento nei confronti dei sottoscritti eredi/azionisti, in quanto si concretizzerebbe in un ingiusto pregiudizio patrimoniale, qualora l'Assemblea dovesse esprimersi favorevolmente, chiedo formalmente di poter essere considerati comunque ai fini del concambio e delle altre previsioni patrimoniali, pur nell'impossibilità di partecipare all'adunanza Assembleare.

Tale impossibilità è peraltro dovuta a cause veramente eccezionali (decesso presumibilmente, non ancora certificato, causa Covid - funerale effettuato solo il 10/06/2020 due mesi dopo il decesso - documentazione ufficiale causa congestione uffici pubblici - Comune di Milano non ancora pervenuta) che in ogni caso molto difficilmente potrebbero ripetersi e quindi Vi chiediamo eccezionalmente di volerci ammettere agli eventuali benefici patrimoniali (proposta transattiva, concambi, azioni gratuite) o semplicemente di concederci autorizzazione ad intervenire in Assemblea; ribadiamo che tale impossibilità non è a noi addebitabile e che arrecherebbe a noi eredi un danno ingiusto.

- **Risposta:** Come correttamente comunicato dalla Morrow Sodali, l'art. 23 dello Statuto della Banca stabilisce che hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, in linea con quanto normalmente previsto nelle banche popolari ancora in forma di cooperativa. La richiamata previsione statutaria, che trova applicazione - nella specie - insieme agli articoli 8, 9, 13 e 23 dello Statuto, ed in combinato disposto con l'art 2534 c.c., non ammette interpretazione diversa da quella letterale né deroga di sorta. Va da sé che, quand'anche per mera ipotesi, l'emergenza sanitaria da Covid-19 non avesse determinato l'impossibilità di adempiere alle incombenze de quibus, non si sarebbe potuto ugualmente assicurare il rispetto del termine statutario sopra richiamato ai fini della legittima partecipazione all'Assemblea p.v., per via della collocazione temporale del decesso, che si riferisce essere avvenuto il 13 aprile scorso. Ne deriva per gli eredi l'impossibilità di partecipare all'Assemblea convocata e, conseguentemente, di beneficiare degli interventi previsti a favore dei Soci derivanti dalla ridetta partecipazione. Si rammenta che la S.V. potrà comunque beneficiare di alcune misure, come la ricostituzione del capitale Sociale in pari numero di azioni detenute, l'accesso a servizi e prodotti Bancari e assicurativi a condizioni agevolate e non da ultimo, la possibilità di

accedere al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà, condizionatamente al raggiungimento di una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale.

La Banca valuterà comunque con estrema attenzione – dopo l'Assemblea - la posizione degli azionisti non Soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite).

- **Domanda (Socio G.A.):** *Con la presente sono a chiedere indicazioni in merito alla documentazione da presentare al fine di poter validamente esercitare il mio diritto di voto in qualità di erede del mio defunto zio, A.G., di cui si allega certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di eredi. Dal testamento olografo rilasciato, pubblicato il 10 gennaio us, la scrivente A.A, già azionista della Banca Popolare di Bari a seguito di aumento del capitale del 2014/2015, risulta erede del rapporto Bancario e del dossier titoli intrattenuto dal defunto zio ed, in particolare, delle azioni e obbligazioni subordinate della Banca Popolare di Bari. La procedura di successione attualmente in corso, pertanto sono a chiederVi come poter agire, in qualità di eredi, al fine di tutelare al meglio la nostra posizione in vista della Assemblea straordinaria dei Soci in calendario il 30 giugno pv.*

Risposta: Il Socio in tali casi ha diritto a votare e concorrere all'offerta transattiva per la sola quota parte di azioni di cui risultava titolare al 31/3 u.s.; la quota parte per la quale la successione non è conclusa non può concorrere (l'art. 23 dello Statuto della Banca stabilisce che hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione). Si rammenta che la S.V. potrà comunque beneficiare di alcune misure, come la ricostituzione del capitale Sociale in pari numero di azioni detenute, l'accesso a servizi e prodotti Bancari e assicurativi a condizioni agevolate e non da ultimo, la possibilità di accedere al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà, condizionatamente al raggiungimento di una valida deliberazione assembleare di Trasformazione in SpA della Banca e di Aumento di Capitale.

La Banca valuterà comunque con estrema attenzione – dopo l'Assemblea - la posizione degli azionisti non Soci che non hanno potuto esercitare l'esercizio del diritto di voto in ragione di problematiche di carattere amministrativo, ai fini di un'eventuale estensione, all'esito dell'esame del caso concreto che dovesse essere stato sottoposto, anche ad essi dell'accordo transattivo e dell'assegnazione del warrant (non dell'assegnazione di azioni gratuite).

13. Tema: Soci con azioni depositate presso altre Banche

- **Domanda (Soci V.C; B.A.; C.M.):** *Come avviene la verifica di iscrizione al libro Soci per i Soci che detengono azioni presso altra Banca?*

- **Risposta:** La Banca Terza (altro intermediario) può verificare la titolarità dei diritti Sociali, e la legittimazione del Socio a partecipare all'Assemblea, contattando l'ufficio preposto della Banca all'indirizzo mail uff.Sociinprivilegiateeinternaldealing@popolarebari.it o chiamando i numeri 080 5274 739/722, come previsto dall'incarico Monte Titoli datato 12 giugno u.s..

SEZIONE 3. Proposta di trasformazione in Società per Azioni

14. Tema: Valore dell'azione e quotazione sui mercati

- **Domanda (SOCIO A.N.):** *In relazione all'Assemblea dei Soci per la trasformazione in S.P.A., in caso di votazione favorevole gradirei sapere: per ogni azione attualmente quotata a 2,38, la stessa rimarrebbe dello stesso valore?*

- **Risposta:** L'importo di Euro 2,38 rappresenta l'ultimo prezzo di quotazione del titolo nel mercato HI-MTF e non già l'attuale valore di quotazione essendo il titolo azionario Banca Popolare di Bari (Codice ISIN: IT0000220514) temporaneamente sospeso dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, a partire dal 4 dicembre 2019, per decisione di Hi-MTF, seguita da Delibera Consob n. 21190 del 17 dicembre 2019.

Il valore delle azioni che saranno sottoscritte dal FITD e da MCC è stato fissato ad Euro 0,06; in caso di eventuale ripresa delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF (in merito alla quale al momento non sussiste alcuna certezza), il valore dell'azione dipenderà dalla dinamica della domanda e dell'offerta. In ogni caso si richiama anche su tale argomento quanto ampiamente illustrato nelle relazioni pubblicate nella documentazione assembleare.

- **Domanda (SOCIO A.N.):** *Tutte le azioni attualmente illiquide, saranno quotate sul mercato azionario (Borsa) e nel caso positivo dopo quanto tempo potranno essere quotate sul mercato?*

Risposta: Al momento, le azioni della Banca Popolare di Bari sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF gestito da HI-MTF Sim Spa e sospese dalla negoziazione, da ultimo, con provvedimento adottato dalla Consob in data 17/12/2019. L'eventuale ripresa delle negoziazioni dopo l'efficacia della Trasformazione e dell'Aumento di Capitale dipende da valutazioni di competenza dell'Autorità di vigilanza e di ogni altro soggetto competente. La Banca darà notizia dell'eventuale ripresa delle negoziazioni. Non è prevista in ogni caso, alla data odierna, altra iniziativa da parte della Banca in merito alla richiesta di ammissione dei titoli ad altro sistema multilaterale di negoziazione ovvero in un mercato regolamentato.

- **Domanda (SOCIO V.M.):** *In caso di Trasformazione in SpA, posso vendere tutte le mie azioni e quando?*

- **Risposta:** Le azioni saranno liberamente trasferibili. Se la domanda intende far riferimento alla possibile vendita sul sistema di scambi organizzati HI.MTF, l'eventuale ripresa delle negoziazioni degli strumenti della Banca, ivi incluse le azioni (ad oggi sospese prima con decisione del gestore del sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf del 4 dicembre 2019, e poi con Delibera Consob n. 21190 del 17 dicembre 2019) dopo l'efficacia della Trasformazione e dell'Aumento di Capitale dipende da valutazioni di competenza dei gestori dell'Autorità di vigilanza e di ogni altro soggetto competente. La Banca darà notizia dell'eventuale ripresa delle negoziazioni. In ogni caso, l'effettiva possibilità di vendere le azioni dipenderà dalla dinamica della domanda e dell'offerta.

SEZIONE 4. Aumento di Capitale

15. Tema: Diritto di opzione e razionali dell'operazione di Aumento di Capitale

- **Domanda (SOCIO S.R.)** *Riguardo all'esclusione dei Soci con privilegio di altri dal diritto di opzione in riferimento all'art. 2441 c.c., indichino i Commissari le ragioni e, in ogni caso, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, in considerazione che esso debba essere stabilito tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*
- **Risposta:** Come indicato nella Relazione sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, "a mente dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto". Non è invece applicabile l'ulteriore parametro previsto dalla stessa previsione, ovvero "*tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*", in quanto le azioni non sono quotate in mercati regolamentati ma negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF – ciò che rende la disposizione non applicabile – e comunque non esiste un andamento delle quotazioni riferito all'ultimo semestre, essendo stata la quotazione sospesa in data 4 dicembre 2019, quindi oltre sei mesi prima della presente relazione. Per ogni ulteriore dettaglio sui metodi di calcolo del prezzo di emissione si rinvia alla suddetta relazione.
- **Domanda (SOCIO: S.R.):** *Ovvero, non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di Aumento di Capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o Società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le Società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari.*
- **Risposta:** La norma citata dispone che "non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o Società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le Società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari" a condizione, tuttavia, che vi sia un "obbligo di offrirle agli azionisti della Società, con operazioni di qualsiasi tipo, in

conformità con i primi tre commi [dell'art. 2441 c.c.]". Pertanto, tale norma non è applicabile all'operazione di aumento del capitale che sarà sottoposta all'Assemblea convocata per i prossimi 29-30 giugno 2020. L'investimento di MCC non prevede la successiva offerta ai Soci della Banca, trattandosi di un investimento non di mero supporto al collocamento.

- **Domanda (SOCIO G.A):** *Con riferimento all'Assemblea in oggetto si pongono i seguenti temi: l'esclusione del diritto di opzione per i vecchi Soci ai sensi dell'art.2441 cc non appare adeguatamente motivata dal momento che nessuna istanza in tal senso è stata rivolta agli attuali azionisti. Le motivazioni indicate e l'impossibilità di trovare investitori disposti ad investire in tempi ristretti non sono a mio avviso sufficienti ad escludere i vecchi Soci anche perché gli accordi tra FITD ed MCC apparirebbero stipulati ex ante. Si invita a meglio dettagliare tale esigenza ai sensi del citato art. 2441.*
- **Risposta:** Le ragioni, gli interessi posti alla base della proposta di esclusione del diritto di opzione ed ogni altro ampio riferimento previsto dall'Ordinamento Vigente in argomento sono contenuti nella Relazione sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (al punto 2.3), pubblicata e reperibile nel sito internet della Banca.
- **Domanda (SOCIO: G.A.):** *Il progetto di risanamento rispetto alla liquidazione presenta consistenti risparmi per il FITD e dei vantaggi per MCC che riceverà ad 1 euro le azioni FITD. Scarsi vantaggi per gli azionisti. Si chiede di destinare parte della azioni FITD ai vecchi Soci.*

Risposta: Come meglio descritto nella Relazione sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, i termini economici del prospettato intervento del FITD e di MCC nel capitale della Banca, che ha comportato l'impegno di 1,6 miliardi, sono stati determinati nel rispetto della disciplina vigente. Inoltre, l'Operazione determina il salvataggio e rilancio della Banca, oltre a diversi e consistenti vantaggi per i soci dettagliatamente descritti nella sezione Incentivi e accordi transattivi del presente documento.

16. Tema: Piano Industriale

- **Domanda (SOCIO: G.A.):** *Il piano industriale citato prevede (ante crisi COVID) ancora una chiusura in perdita per gli esercizi 2020 e 2021. Si prega di precisare che garanzia formale viene fornita di rimborso delle obbligazioni subordinate con scadenza 2021.*
- **Risposta:** In forza della Trasformazione in SpA e dell'Aumento di Capitale, la Banca, sulla base delle previsioni del Piano Industriale, potrà operare con livelli di patrimonializzazione ben superiori ai requisiti minimi regolamentari e quindi con un adeguato buffer utile a fronteggiare anche andamenti sfavorevoli e le perdite attese per gli anni 2020 e 2021. La Trasformazione in SpA e l'ingentissima conseguente ricapitalizzazione della Banca eviteranno che la stessa si trovi in uno dei casi in cui è possibile il mancato rimborso e l'utilizzo dei prestiti subordinati a copertura delle perdite. Il combinato disposto degli

articoli 17, 20, 27 e 28 del Decreto Legislativo 180/2015 attuativo della BRRD in Italia prevede, infatti, che le obbligazioni subordinate possono essere utilizzate a copertura delle perdite solo in caso di dissesto o rischio di dissesto dell'emittente.

Ad oggi, infatti, così come riportato nella "Relazione illustrativa dei Commissari Straordinari della Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in Amministrazione Straordinaria sulla Situazione Patrimoniale al 31 marzo 2020" a pag. 16, "in caso di mancata approvazione di tutte le proposte all'ordine del giorno, e, quindi, in assenza del Rafforzamento Patrimoniale, la Banca si troverà in una situazione di crisi, con conseguente sottoposizione della stessa, in assenza di ulteriori valide soluzioni alternative, ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero determinare la liquidazione coatta amministrativa della Banca, ovvero, in alternativa, l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi Bancarie di cui al Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE cd. Bank Recovery and Resolution Directive. Peraltro, tale situazione determinerebbe anche con ogni probabilità l'azzeramento delle Obbligazioni Subordinate emesse tempo per tempo dalla Banca, che, all'opposto, con il Rafforzamento Patrimoniale, configurano debiti che la Banca dovrà regolarmente adempiere alle scadenze previste".

SEZIONE 5. Varie

17. Tema: Azioni di responsabilità

- **Domanda (Socio D.C.C):** *La presente per chiedere se sia previsto, dal momento che tale circostanza non è presente nella relazione illustrativa, un procedimento di rivalsa contro i vecchi amministratori, causa principale, se non unica, dell'azzeramento del capitale Sociale e della situazione in cui versa la Banca Popolare di Bari.*
- **Domanda (SOCIO: S.R.)** *Si vorrebbe sapere se i Commissari hanno già valutato, o si riservano di farlo, l'avvio di una azione di responsabilità verso i soggetti che hanno ricoperto incarichi di amministrazione, di direzione e di controllo nella Banca a partire almeno dal 2013. Il bilancio di quell'esercizio conteneva dati non rispondenti al vero (avviamenti, rettifiche su crediti, valore delle quote di OICR) che avrebbero avuto un peso decisivo nelle valutazioni successive relativamente alla determinazione del prezzo delle azioni in circolazione e di quello delle azioni di nuova emissione nel contesto degli aumenti di capitale del 2014 e 2015. Inoltre risulta che gli stessi esponenti abbiano sistematicamente non accolto la richiesta, da parte di Banca d' Italia, risalente all'autunno 2016, di procedere ad un aumento di mezzi propri. Infine, le verifiche condotte dagli stessi Commissari hanno evidenziato perdite per circa 1,1 mld, quasi esclusivamente riconducibili a crediti, non rappresentati nei Bilanci 2017, 2018 e Semestrale 2019 nel rispetto dei principi contabili e regolamentari. Tutto ciò ha cagionato danni irrimediabili al patrimonio della Banca, alla sua reputazione e al valore economico degli investimenti realizzati negli anni dai suoi Soci. Per altro, l'azione di responsabilità darebbe maggiore forza e credibilità alla Banca nei procedimenti giudiziari di recente avviati.*
- **Risposta:** In materia di amministrazione straordinaria delle banche, l'art. 72, comma 5, del Testo Unico Bancario prevede che "l'esercizio dell'azione Sociale di responsabilità

contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta” - in luogo dell'Assemblea- “ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse”. Sarà pertanto cura e prerogativa dei Commissari Straordinari coltivare proattivamente tutte le azioni di responsabilità e di risarcimento che la Banca fosse legittimata a promuovere nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, assicuratori e terzi in genere in relazione ai danni provocati dalla pregressa gestione. Tale attività richiede ovviamente una diligente e ponderata valutazione (attualmente in corso) delle censure che potranno essere mosse e della correlata quantificazione dei danni prodotti alla Banca, la cui entità - ad oggi - non è pertanto ancora definita. E' importante infine sottolineare che, al fine di portare a frutto le azioni che saranno esercitate, gli organi che succederanno all'amministrazione straordinaria proseguiranno le azioni di responsabilità intentate continuando a riferire a Banca d'Italia in merito alle stesse.

In connessione indiretta rispetto a quanto sopra, si richiama infine quanto esposto nella Relazione Illustrativa alla Situazione Patrimoniale della Banca al 31 marzo 2020, ovvero che in data 4 giugno 2020 la Banca ha depositato istanza di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Bari, promosso dalla Procura della Repubblica (presso il predetto Tribunale) nei confronti di ex esponenti aziendali ed ex soggetti in posizione apicale della Banca.